

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di
Giustizia
Bundesrain 20
Att.ne signora Colette Rossat-Favre
3003 Berna

Indagine conoscitiva

Legge federale sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione

Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 21 maggio 2008 in merito alla summenzionata indagine conoscitiva e, ringraziandovi per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro parere, ci permettiamo di formulare le osservazioni seguenti.

1. Titolo dell'avamprogetto

Il titolo italiano del progetto di ordinanza non corrisponde al titolo indicato nel rapporto esplicativo e nemmeno è la traduzione completa del titolo tedesco, per cui deve essere adeguato. In alternativa può essere adeguata l'abbreviazione italiana dell'ordinanza, togliendo la "l" che dovrebbe, verosimilmente, stare per "impiego", cfr anche rapporto esplicativo.

2. Art 2 cpv 1

Riteniamo importante ribadire che in nessun caso dovranno essere definiti "organi di polizia" organi di sicurezza che non hanno uno statuto esclusivamente di diritto pubblico. Qualora fosse intenzione della Confederazione estendere l'applicazione dei principi sanciti da questo avamprogetto anche a organi di sicurezza privati, ciò deve essere esplicitamente menzionato nell'art 2.

3. Art 18 cpv 1

Secondo il testo di legge, l'organo di esecuzione sembra essere autorizzato ad ordinare un esame medico di propria iniziativa. Allo scopo di evitare abusi (piuttosto di abusi suggerirei di scrivere "situazioni di difficoltà organizzative per l'organo di esecuzione") si suggerisce di riservare questa facoltà unicamente all'autorità che dispone il trasporto. Eventualmente si può indicare che l'esame può essere ordinato "d'intesa con l'autorità che dispone il trasporto".

Si vuole in questo modo evitare che gli organi d'esecuzione ordinino provvedimenti senza conoscere le verifiche precedenti fatte dall'autorità disponente, in seguito a lamentele che

hanno il solo scopo di intralciare il regolare trasporto e che comporterebbero possibili costi inutili dovuti a modifiche nel programma di trasporto.

4. Art 19

Importante prevedere che "eccezionalmente si può rinunciare, per motivi di sicurezza, all'informazione sulla destinazione del trasporto". Tale possibilità è accennata in modo un po' sfumato nel rapporto esplicativo, ma riteniamo opportuno che essa venga codificata anche nel testo dell'ordinanza.

5. Art 32 segg

Nell'ambito dell'uso dei mezzi coercitivi sottolineiamo la fondamentale importanza della formazione di tutti gli organi di polizia, siano essi della Confederazione che dei cantoni rispettivamente dei comuni, secondo principi e procedure identici. A medio termine sarebbe deleterio per il funzionamento stesso di tutto l'apparato della sicurezza interna della Svizzera se tra procedure applicate dai diversi organi si sviluppasse delle differenze.

Ciò comporterebbe, infatti, una insostenibile insicurezza per gli agenti operanti e cooperanti in interventi comuni fianco a fianco con organi di polizia della Confederazione, ma anche per agenti cantonali e comunali che si trovano a dover eseguire compiti di polizia per autorità diverse secondo dei principi e delle regole non perfettamente allineate e coordinate.

Ricordiamo al proposito che l'uso dei mezzi coercitivi e in particolare quello dell'arma da fuoco si basa sull'integrazione di automatismi che in caso di urgenza devono permettere una reazione veloce e sicura. Ovviamente in tale ambito non ci sarebbe alcuno spazio per eventuali incertezze sul diritto da applicare.

Ben venga quindi l'obbligo di un coordinamento stretto e continuo tra tutti gli attori in ambito di formazione sull'uso dei mezzi coercitivi, e con l'Istituto Svizzero di Polizia in particolare.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente.

M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c.:

- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza;
- Polizia Cantonale, Residenza;
- Divisione della giustizia, Residenza.